

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

del Fondo Pensione dei Dirigenti

Groupama Assicurazioni S.p.A.

iscritto all'albo tenuto dalla Covip n°1387

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 4-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 252/2005, così come modificato in seguito all'attuazione della Direttiva 2016/2341 (cd. IORP II): *"I fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.*

*Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. **Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'art. 17-bis [...].***

Versione del documento

Versione	Approvato da	Data
1.0	Consiglio di Amministrazione	30/03/2021
2.0	Consiglio di Amministrazione	18/10/2022
3.0	Consiglio di Amministrazione	27/03/2023
4.0	Consiglio di Amministrazione	27/03/2024
5.0	Consiglio di Amministrazione	13/03/2025

Principali riferimenti normativi

Il presente documento è stato redatto in conformità alla Normativa vigente di settore, facendo riferimento, principalmente a:

Normativa interna

- Statuto del Fondo Pensione dei Dirigenti di Groupama Assicurazioni S.p.A.
- Documento Politiche di Governance
- Manuale operativo delle procedure

Normativa esterna

- Decreto Legislativo n. 252/2005
- Direttiva UE 2016/2341
- D. Lgs. 147/2018 – in modifica del D. Lgs 252/2005
- DM 166/2014
- DM 108/2020

Indice

PREMESSA.....	4
1. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....	5
2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	8
3. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI.....	11
4. POLITICA DI REMUNERAZIONE.....	13

PREMESSA

Il presente Documento, in linea con quanto stabilito dall'art. 4-bis del D. Lgs. 252/2005, come da ultimo modificato sulla base della c.d. Direttiva "IORP II" e dettagliato nelle relative Linee Guida COVIP, è stato redatto al fine di rappresentare il sistema di governo del Fondo Pensione dei Dirigenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Fondo").

La suddetta normativa prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di un sistema efficace di governo che assicuri una sana e prudente gestione della loro attività, e che le procedure interne del Fondo definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti operanti per il Fondo evitando sovrapposizioni. La predetta normativa prevede altresì che il sistema di governo adottato dal Fondo debba assicurare l'ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le relative misure correttive. Il sistema di governo del Fondo deve inoltre risultare proporzionato a dimensione, natura, portata e complessità delle attività del Fondo, affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa.

Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D. Lgs. 252/2005, il sistema viene disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e di garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Per rispondere alle esigenze normative predette, il Fondo si dota di un sistema efficace di governo, basato su una struttura organizzativa trasparente e adeguata, che mira ad assicurare una sana e prudente gestione, una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità, nonché un'efficace trasmissione delle informazioni.

Sulla base di quanto disposto dalla normativa di riferimento, il Fondo definisce il seguente documento in modo proporzionato all'organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività che svolge, e ne attua le relative statuizioni tenendo conto che provvede a gestire le risorse degli aderenti tramite una convenzione appositamente stipulata con GROUPAMA Assicurazioni per la realizzazione del

trattamento previdenziale complementare degli aderenti stessi, così come previsto dalle Fonti istitutive (CCNL ANIA, Statuto). In conformità alle disposizioni conseguenti, il Fondo ha stipulato una polizza di ramo I con la sopra citata Compagnia. La polizza di Ramo I confluisce in una Gestione Separata che non promuove caratteristiche ambientali e sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili; tuttavia, la strategia di gestione integra i fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento sulla base di criteri di selezione degli investimenti definiti nei documenti informativi della Gestione Separata.

Il presente "Documento sul sistema di governo" ha per oggetto:

- l'organizzazione del Fondo (composizione e attribuzione degli Organi e rappresentazione delle strutture operative; rappresentazione delle Funzioni Fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le altre funzioni operative), dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno;
- una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi;
- le informazioni essenziali e pertinenti relative alla policy adottata con riferimento alla politica di remunerazione.

Il presente Documento è posto, con cadenza annuale, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione unitamente all'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione e revisione periodica, ed è soggetto a pubblicazione.

Nel testo saranno riportate le seguenti abbreviazioni:

- CDA: Consiglio di Amministrazione;
- DG: Direttore Generale;
- SCI: Sistema dei Controlli Interni.

1. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

L'organizzazione del Fondo è composta dai seguenti organi che svolgono i seguenti compiti e funzioni:

Consiglio di Amministrazione:

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro Consiglieri di cui due designati dagli Aderenti e due designati dalla Società Groupama Assicurazioni (quale Impresa proponente), nel rispetto dei principi di pariteticità e partecipazione. È presente altresì un Consigliere supplente per ciascuna delle parti. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo. In particolare, il CDA svolge le seguenti funzioni:

- promuove le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto in caso di contrasto con le disposizioni di legge, fonti secondarie e fonti istitutive;
- redige il rendiconto annuale di gestione, la relazione e il preventivo dell'esercizio in corso da sottoporre con cadenza annuale all'approvazione dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea ordinaria e, nei casi previsti dallo Statuto, l'Assemblea straordinaria;
- in caso di vicende del Fondo pensione in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, individuate dalla Commissione di Vigilanza, comunica alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo pensione;
- in caso di necessità di adeguamento a disposizioni normative formula una proposta di modifica e la sottopone per approvazione all'Assemblea straordinaria.

Presidente e Vice Presidente:

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente spettano, rispettivamente e alternativamente di mandato in mandato, ad un Consigliere designato dalla Società e ad uno designato dagli aderenti.

Il Presidente, in particolare:

- rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- su esplicito mandato del Consiglio e, ove previsto, dell'Assemblea, stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
- tiene i rapporti con gli organi esterni e di Vigilanza;
- comunica alla COVIP le situazioni di conflitto d'interesse specificandone la natura;
- trasmette alla COVIP ogni variazione della fonte istitutiva o dello Statuto;
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente inoltre sottoscrive le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme; in caso di impedimento del Presidente le disposizioni sono sottoscritte dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi, in via congiunta da due Consiglieri.

Direttore Generale del Fondo:

è nominato dal CDA e adempie alle seguenti mansioni:

- dà attuazione delle decisioni dell'Organo di amministrazione e supporta lo stesso nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo, attraverso anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari, e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali;
- verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;
- invia alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- predispone gli atti contrattuali che regolano i rapporti del fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari;
- assicura, inoltre, l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al fondo e la connessa reportistica alla COVIP.

Collegio dei Sindaci:

Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi e un supplente sono designati dagli aderenti ed altrettanti dalla Società con le stesse modalità previste per gli amministratori definite nello Statuto.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio deve accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione al rendiconto annuale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di eventuali titoli di proprietà, e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso.

Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di comunicare alla Commissione di Vigilanza le irregolarità riscontrate qualora queste siano rilevanti, ossia in grado di incidere sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo. In tali casi dovranno essere trasmessi alla Commissione di Vigilanza sia i verbali delle riunioni nelle quali il Collegio abbia riscontrato le suddette irregolarità, sia i verbali delle riunioni che, pur avendo escluso la sussistenza di tali irregolarità, abbiano registrato un dissenso in seno al Collegio, ai sensi dell'art. 2404 del Codice Civile, ultimo comma.

Il Fondo, ai sensi dell'art. 5 *septies* del D. Lgs 252/2005, ha deciso di esternalizzare alcuni servizi o Funzioni Fondamentali a soggetti esterni al Fondo. In particolare:

- la gestione amministrativa, contabile e fiscale è affidata, sulla base di apposita convenzione, a Groupama Assicurazioni S.p.A.
- la gestione finanziaria è affidata, sulla base di apposita convenzione, a Groupama Assicurazioni S.p.A.
- la Funzione di Gestione dei rischi è affidata al dott. Attilio Cupido;
- la Funzione di Controllo Interno è affidata al dott. Antonello D'Amato;
- la Funzione di DPO è affidata alla società AD CONSUL srls nella persona dell'Avv. Giulia Adotti, che ricopre tale incarico in virtù dell'accordo di Service tra Groupama Assicurazioni e il Fondo Pensione Dirigenti;
- il ruolo di Direttore Generale è affidato alla Prof.ssa Giovanna Redaelli.

Il fondo non ha formalizzato la politica di investimento in quanto esentato in base a criteri di proporzionalità (<100 aderenti), così come definito all'art.1 delle *"Disposizioni del processo di attuazione della politica di investimento"*.

Per le attività in outsourcing, come meglio descritte nel "Manuale operativo delle procedure", affidate a Groupama Assicurazioni S.p.A., viene individuato come referente interno al Fondo un membro del Consiglio di Amministrazione che, tramite il Direttore Generale a cui sono affidati gli specifici controlli, ha il compito di verificare il rispetto degli adempimenti contrattuali da parte dell'outsourcer

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5, dell'art. 4-bis, del D. Lgs. 252/2005, prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica, di un efficace "sistema di controllo interno". Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del Fondo.

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) del Fondo, è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare il rispetto della sana e prudente gestione.

La disciplina identifica tre diverse tipologie di controllo, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

- 1° livello: controlli di linea. Sono controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture operative (ad es.: controlli di tipo gerarchico, sistematici e a

campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative; per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche;

- 2° livello: controlli sui rischi e sulla conformità. Essi hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;
- 3° livello: attività di revisione interna. L'attività di Revisione Interna è volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

La Funzione di Revisione interna è stata istituita, ai sensi dell'art. 5-quater del D. Lgs. 252/2005, in modo proporzionato alla dimensione e organizzazione interna del Fondo, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle attività che si trova a svolgere.

La Funzione di Revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno, comprese le attività esternalizzate e la funzionalità dei flussi informativi. Nello svolgimento delle proprie mansioni, la stessa riferisce al Consiglio di amministrazione le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate.

Il Fondo, in sede di prima applicazione della Deliberazione del 29 luglio 2020 "Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341", ha attribuito la Funzione di Revisione Interna a un soggetto esterno. Le motivazioni a sostegno di tale scelta sono da attribuirsi, sulla base di un'attenta analisi svolta, ai seguenti vantaggi:

- maggior livello qualitativo dei controlli, in virtù dell'elevata professionalità del soggetto incaricato;
- maggiore autonomia e indipendenza;
- livello massimo di oggettività e imparzialità nell'analisi del sistema di gestione dei rischi adottato dal Fondo;
- oneri organizzativi ed economici più contenuti.

L'incarico di referente interno al Fondo dell'attività esternalizzata è stato attribuito ad un membro del Consiglio di Amministrazione che ha il compito di verificare il rispetto degli adempimenti contrattuali da parte dell'outsourcer e di intrattenere i rapporti con lo stesso.

Nello svolgimento dei propri compiti, la Funzione di Revisione Interna resta indipendente e distinta dalle altre Funzioni Fondamentali, così come richiesto dall'art. 5-bis, comma 2, del D. Lgs. 252/2005, e ha accesso a tutti i dati del Fondo, anche qualora gli stessi risiedano presso l'*outsourcer*. Nell'ambito delle attività di verifica può accedere direttamente anche presso i fornitori di servizi a cui il Fondo esternalizza le attività.

Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, la Funzione di Revisione Interna comunica tempestivamente alla COVIP eventuali casi di inerzia rilevati nell'ambito delle proprie attività di verifica ai sensi dell'art. 5-bis, comma 5, del D.Lgs. 252/2005.

Nel caso in cui, nel corso delle verifiche, emergano gravi irregolarità, ne è data immediata informativa al CDA, senza attendere la conclusione di tutti i connessi accertamenti e la completa redazione del rapporto di controllo interno. L'attività di revisione svolta e gli interventi effettuati sono adeguatamente documentati e conservati presso la sede del Fondo.

Di seguito sono elencati i soggetti con cui collabora la Funzione di Revisione Interna e le relative attività di cooperazione:

- Consiglio di Amministrazione: delibera il piano annuale dei controlli sulla base delle proposte della Funzione di Revisione Interna; inoltre, viene informato dalla Funzione di Revisione Interna con tempestività in caso di anomalie riscontrate nel corso delle verifiche periodiche; inoltre, la Funzione di Revisione Interna, può collaborare con il CDA nella gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza. In particolare, la Funzione può essere chiamata a supportare i vertici del Fondo nella stesura delle controdeduzioni relative ai rilievi eventualmente mossi dall'Autorità di Vigilanza in occasione delle verifiche ispettive tempo per tempo condotte;
- Collegio dei Sindaci: collabora con il controllo interno, nell'esercizio delle proprie responsabilità, scambiando informazioni relative alle attività autonomamente svolte, al fine di consentire una più ampia valutazione del livello di presidio dei rischi; inoltre, il Collegio dei Sindaci verifica la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti, e la conformità dello stesso alle norme che lo disciplinano;
- Funzione di Gestione dei rischi: collabora con la Funzione di Revisione Interna per le attività di competenza. In particolare, coordinandosi per le attività di conduzione del Risk Assessment;
- Direttore Generale: ha il ruolo di referente operativo per la Funzione di Revisione Interna. Riceve ed esamina le relazioni effettuate dalla Funzione di Controllo Interno e da questa viene informato con tempestività in caso di anomalie riscontrate nel corso delle verifiche periodiche.

Così come stabilito dalla Direttiva IORP 2, il Fondo non ha l'obbligo di istituzione di una Funzione Attuariale in quanto non esposto a rischi biometrici.

3. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Fondo ha predisposto il Documento "Politica di Gestione dei Rischi", ai sensi dell'art. 5-ter del D. Lgs. n.252/2005, il quale prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di un sistema organico di gestione dei rischi, che mappino i rischi che interessano il Fondo e che dispongano delle procedure necessarie per la loro complessiva gestione. L'art.5-ter, comma 6, del D. Lgs. n.252/2005 prevede, inoltre, che tali fondi istituiscano una Funzione di Gestione dei Rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del relativo sistema di gestione.

Il Fondo, in sede di prima applicazione della Deliberazione del 29 luglio 2020 "Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341", ha attribuito la funzione di gestione dei rischi a un soggetto esterno. Le motivazioni a sostegno di tale scelta sono da attribuirsi, sulla base di un'attenta analisi svolta, ai seguenti vantaggi:

- definizione di strumenti di controllo sulla base di approcci derivanti da *best practice* di mercato;
- elevata autonomia e indipendenza;
- livello massimo di oggettività e imparzialità nell'analisi del sistema di gestione dei rischi adottato dal Fondo.

L'incarico di referente interno al Fondo dell'attività esternalizzata è stato attribuito ad un membro del Consiglio di Amministrazione. Il referente ha il compito di verificare il rispetto degli adempimenti contrattuali da parte dell'*outsourcer* e di intrattenere i rapporti con lo stesso in coordinamento con il Direttore Generale.

All'interno del Documento "Politica di gestione dei rischi", il Fondo ha definito e descritto i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi del Fondo in relazione alle attività di gestione dei rischi. Di seguito vengono riportati sinteticamente gli organi e i ruoli attribuiti:

Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'approvazione della politica di Gestione dei Rischi.

Direttore Generale:

Il Direttore Generale concorre all'attuazione, al mantenimento e al monitoraggio del sistema di gestione dei rischi, e inoltre:

- a) provvede all'invio alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dei dati e delle notizie sull'attività complessiva del Fondo e di ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- b) verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;

- c) assicura, inoltre, l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa reportistica alla COVIP.

Collegio Sindacale:

Il Collegio dei Sindaci, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi, deve ottemperare ai seguenti compiti:

- a) segnala alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso;
- b) comunica alla COVIP eventuali significative irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità.

Funzione di gestione dei rischi:

Concorre alla definizione della Politica di Gestione dei Rischi in cui sono definiti ruoli e responsabilità della funzione e il coordinamento con gli organi del Fondo e delle altre strutture operative e di controllo, il modello organizzativo adottato per la gestione dei rischi, le categorie di rischio a cui il Fondo è potenzialmente esposto e le metodologie per la relativa misurazione e gestione (definizione delle soglie di accettabilità, descrizione della frequenza e del contenuto delle verifiche da eseguire regolarmente). Inoltre, è coinvolto nella definizione dei contenuti delle altre politiche interne al Fondo per le proprie aree di competenza.

A supporto del Consiglio di Amministrazione, concorre inoltre alla definizione del processo di conduzione della valutazione interna del rischio e ne coordina lo svolgimento e classifica, misura e monitora i rischi rilevanti per il Fondo.

La Funzione comunica alla COVIP, secondo quanto disposto dall'art. 5 bis, comma 5, del D. Lgs 252/2005, se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei casi in cui il Fondo non soddisfi un requisito legale significativo e quando ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al Fondo.

La Funzione di gestione dei rischi riporta al Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi di comunicazione nei confronti della COVIP così come previsti dall'art.5-bis, fornendo un supporto tecnico-specialistico allo stesso nella valutazione dei rischi, nella sua funzione di garanzia nei confronti degli iscritti e nello svolgimento del suo ruolo di responsabile dei processi di lavoro e dell'attuale organizzazione del Fondo. Inoltre, la Funzione fornisce supporto nell'analisi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione con evidenza delle attività/funzioni da esternalizzare indicando i motivi del ricorso a terzi. La Funzione valuta anche i rischi connessi all'esternalizzazione dell'attività fornendo un proprio parere sull'adeguatezza dei presidi da adottare per

consentire il contenimento dei rischi per ciascun candidato. Al contempo, la Funzione di gestione dei rischi collabora con le altre aree e Funzioni Fondamentali del Fondo.

Il sistema di gestione dei rischi del Fondo si articola nei seguenti step:

- **identificazione:** finalizzata a individuare tutti i fattori d'incertezza che potenzialmente possono causare una deviazione nel raggiungimento degli obiettivi del Fondo e ad assicurare piena consapevolezza circa la rilevanza di quelli maggiori;
- **misurazione:** volta a misurare i rischi identificati con opportune metodologie e strumenti;
- **gestione e controllo:** con l'obiettivo di stabilire modalità e soglie di assunzione, riduzione e gestione nonché meccanismi di monitoraggio, procedure di escalation e controllo del mantenimento del rischio entro i limiti definiti;
- **reporting:** redazione di report di verifica del monitoraggio effettuato.

La Funzione di Gestione dei Rischi è preposta alla conduzione della valutazione interna del rischio, essa si serve del supporto delle altre aree del Fondo e in accordo con il Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Per le modalità di conduzione della valutazione interna, la Funzione di Gestione dei Rischi effettua una mappatura dei rischi a cui il Fondo e gli aderenti dello stesso sono esposti. La mappatura dei rischi del Fondo costituisce un supporto fondamentale a qualsiasi attività di verifica, interna o esterna, finalizzata al riscontro dell'adeguatezza, della sicurezza e della correttezza dei presidi posti in essere. Specificatamente alla mappatura degli strumenti finanziari, rispetto ai rischi cui gli aderenti sono soggetti, si definiscono i fattori di rischio rilevanti, e viene effettuata sulla base delle caratteristiche degli strumenti finanziari e dei relativi emittenti.

Ai fini della conduzione dell'attività di valutazione, la Funzione di Gestione dei Rischi si serve del *framework* dei rischi, degli strumenti di monitoraggio e della relativa reportistica periodica adottata dalla Funzione Finanza di Groupama Assicurazioni, nonché di qualsiasi altro strumento a disposizione del Fondo utile alle finalità in oggetto.

La valutazione viene approvata dall'Organo di amministrazione, sentite le strutture competenti, con cadenza annuale, o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di rischio del Fondo, e va adeguatamente documentata anche al fine dei controlli da parte della COVIP.

4. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Il Fondo ha redatto il "Documento Politica di Remunerazione" in ossequio a quanto richiesto dal D. Lgs 252/2005 nonché ai principi guida dettati in merito dalla COVIP nello Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni intervenute in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

La Politica di remunerazione è definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso, e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo. L'Organo di amministrazione del Fondo predispone e approva la presente politica relativa alla remunerazione in ossequio a quanto disposto dall'art. 5-octies del D.Lgs. 252/2005. Il medesimo Organo riesamina periodicamente tale politica con cadenza almeno triennale e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative ai sensi dell'art. 4-bis, comma 4, del D. Lgs. 252/2005.

Sotto il profilo soggettivo, la politica di remunerazione riguarda coloro che amministrano effettivamente il Fondo pensione:

- il Presidente del CDA;
- il vicepresidente del CDA;
- i componenti del CDA;
- i componenti del Collegio dei Sindaci;
- coloro che svolgono Funzioni Fondamentali;
- il Direttore Generale;
- i fornitori ex art. 5-quinquies (esternalizzazioni).

Si precisa che alla data di redazione della presente politica il Fondo Pensione non ha dipendenti.

I presidi adottati dal Fondo pensione hanno lo scopo di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli Organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo pensione. A tal fine gli Organi di controllo del Fondo verificano periodicamente la rispondenza delle voci retributive agli obiettivi della politica. Le misure volte a evitare i conflitti di interesse comprendono anche gli incarichi svolti a titolo gratuito. La periodicità e il contenuto delle verifiche hanno cadenza annuale e sono riportate nella relazione annuale della revisione interna trasmessa al CDA e nella relazione del Collegio sindacale trasmessa all'Assemblea.

Il sistema di remunerazione, in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi di lungo periodo del Fondo, deve essere strutturato in maniera tale da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad una eccessiva assunzione di rischi per il Fondo. Con riferimento al sistema di incentivazione si precisa che la politica di remunerazione non prevede nessun sistema incentivante per nessun destinatario, infatti, ad oggi, i soggetti coinvolti nelle attività di gestione del Fondo operano a titolo gratuito oppure ricevono compensi su base fissa.